

Il sistema delle competenze dell'Unione europea



Principio di attribuzione (art. 5 TUE)

L'Unione non ha competenze proprie, ma solo quelle attribuite dagli Stati (**cessione sovranità**)

Specialità delle competenze UE (art. 5.2)

L'UE non ha finalità generale:
può intervenire solo laddove (e nei modi in cui)
gli Stati lo consentono

Tipologie di competenze

Esclusive: art. 3 TFUE

Concorrenti: art. 4 TFUE

**Azioni di sostegno, coordinamento
e completamento:** artt. 5 e 6 TFUE

Le competenze esclusive

Tassativamente previste dai Trattati

- ✓ Non possono essere estese per via di prassi
- ✓ Necessaria una modifica dei Trattati

Può intervenire solo l'Unione

- ✓ Stati intervengono solo se autorizzati
- ✓ Necessario rigoroso rispetto dei limiti

Le competenze esclusive

Sono:

- Unione doganale,
- regole sulla concorrenza nel mercato interno,
- politica monetaria per l'area euro,
- politica commerciale comune,
- conservazione delle risorse biologiche del mare

Le competenze concorrenti

Definite in via solo esemplificativa all'art. 4 TFUE

- ✓ Mercato interno
- ✓ politica sociale
- ✓ trasporti
- ✓ reti transeuropee
- ✓ energia
- ✓ spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- ✓ agricoltura e pesca

Le competenze concorrenti

Gli Stati possono intervenire, ma solo nel rispetto di quanto già disposto dall'UE

- ✓ Il loro spazio di intervento i restringe
- ✓ fatta eccezione per ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e cooperazione allo sviluppo: competenze parallele

Azioni di coordinamento e sostegno

La materia resta di competenza degli Stati e l'UE può intervenire solo per favorire il coordinamento o per sostenere l'azione statale

✓ **Esempio: il Programma Erasmus.**

L'istruzione superiore è materia di competenza statale, ma questo programma consente ad uno studente di sostenere gli esami in un altro Paese membro e vedersi riconosciere nel proprio sistema universitario di origine

Azioni di coordinamento e sostegno

Ambiti:

- ✓ Formazione e istruzione
- ✓ gioventù
- ✓ sport
- ✓ turismo
- ✓ cultura
- ✓ industria
- ✓ tutela e miglioramento della salute umana
- ✓ protezione civile
- ✓ cooperazione amministrativa

Qualche elemento di flessibilità

La clausola di flessibilità (art. 352 TFUE)

Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate

Principio di proporzionalità

L'azione dell'UE deve limitarsi a quanto necessario al perseguimento degli obiettivi posti dal Trattato

(deve essere meno invasiva possibile della sfera di sovranità degli ordinamenti interni)

**Controllo
giurisdizionale
sul suo rispetto**

Principio di sussidiarietà

Principio che opera solo con riguardo all'esercizio di competenze NON esclusive (art. 5.3 TUE)

L'UE può intervenire «soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione» (art. 5.3 TUE)